

Diritto 11 Novembre 2021

Crisi di impresa, tempi stretti per valutare i candidati esperti

di Paolo Rinaldi

La scarsità di esperti iscritti negli elenchi in tempo utile per ricevere nella seconda metà di novembre eventuali incarichi da parte delle Cciao regionali pare essere un dato ormai acquisito: da un lato la mancanza di proroghe al termine del 15 novembre, dall'altro l'intensità della formazione richiesta, condurranno a una popolazione progressiva dell'elenco che sarà reso disponibile alle commissioni regionali incaricate di procedere alle nomine degli esperti.

Per talune regioni è probabile che il numero degli esperti a regime possa essere decisamente elevato, misurabile (a regime, certamente non al 15 novembre) in parecchie migliaia per ogni regione: occorre prestare attenzione, quindi, alle modalità ed agli strumenti disponibili per la commissione di cui al comma 6 dell'[articolo 3 del Dl 118/2021](#) che dovrà procedere alla relativa nomina.

Poiché ciascun esperto procederà a depositare presso gli Ordini territoriali la documentazione che accompagnerà le domande (si veda l'articolo a lato), che include sia il *curriculum vitae* che gli incarichi professionali, occorrerà comprendere come saranno elaborate le informazioni in oggetto al fine di renderle "lavorabili" e "ricercabili" da parte della Commissione. Risulta infatti decisamente molto difficile che nei cinque giorni lavorativi che il comma 7 prevede abbia a disposizione la Commissione si possa procedere a leggere migliaia di *curriculum vitae* o gli incarichi professionali. Appare chiaro il ruolo che Infocamere è chiamata a svolgere al riguardo: la piattaforma informatica dovrà infatti consentire che tutte queste informazioni (che sono in formato documentale tipicamente pdf) siano sufficientemente indicizzate e ricercabili sulla base, ad esempio, dei parametri indicati dalla legge, quali ad esempio il volume di affari, il numero dei dipendenti ed i settori di attività (ad esempio i codici Ateco) delle imprese per le quali gli esperti hanno lavorato in qualità di risanatori. Riuscire, cioè a coordinare le informazioni contenute nella nota sintetica che la Commissione riceve da parte del segretario della Cciao provinciale che riceve l'istanza di nomina dell'esperto – così come previsto, appunto dal comma 7 – e le esperienze degli esperti stessi, per cercare la figura più rispondente a quelle caratteristiche dell'impresa da risanare.

Secondo Andrea Foschi, delegato all'area crisi di impresa del Cndcec, l'obiettivo del regolamento è semplificare l'attività degli Ordini che dovranno verificare: l'anzianità dell'iscritto, il raggiungimento delle 55 ore in un corso che il Consiglio nazionale di riferimento garantisca essere conforme alle previsioni di legge (e come tale sia anche accreditato per i "normali" crediti formativi), il requisito delle «esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa», verificando le attività dichiarate in conformità di linee guida che tardano ad arrivare, in quanto – oltre che condivise dalla Commissione ministeriale – dovranno essere condivise con gli altri Ordini professionali interessati dagli stessi obblighi.

Sarà quindi l'iscritto che dovrà presumibilmente compilare quello che parrebbe essere il prospetto addizionale (che risulterebbe in corso di preparazione da parte da Unioncamere) da allegare alla richiesta di iscrizione. Esso potrebbe anche comprendere i dati eventualmente previsti come necessari da Unioncamere, in presenza di una norma che – pur non richiedendolo espressamente – presenta l'evidente necessità sopra richiamata di consentire alla Commissione di coordinare le informazioni contenute nella nota abbreviata con le informazioni necessarie durante l'attività di selezione dell'esperto.

Si è quindi in attesa di capire a chi spetterà il gravoso compito di tradurre i *curriculum* in un database ricercabile da parte della Commissione. Minori saranno le informazioni di pronta reperibilità, maggiori saranno le difficoltà da parte della Commissione nel recuperarle attraverso la lettura dei *curriculum* o le altre informazioni inserite da parte degli esperti in sede di formazione dell'elenco.

Certamente, indipendentemente dall'intervento di Infocamere, un *curriculum vitae* dettagliato, dal quale emergano in maniera chiara le competenze, le esperienze e la tipologia di attività svolta da parte del professionista sarà certamente un elemento fondamentale nella scelta successiva che la Commissione sarà chiamata ad operare una volta fatta una prima scrematura delle candidature sulla base delle informazioni derivanti dalla ricerca in base ai parametri fissati dal comma 7.

Occorrerà comunque riflettere se non si renda necessario un intervento governativo che consenta di istituzionalizzare un maggior legame con le singole province da parte della Commissione istituenda presso il capoluogo di regione, allo scopo di garantire alla Commissione una migliore conoscenza delle professionalità disponibili localmente, integrando e rendendo meglio leggibili le informazioni già strutturate da Infocamere.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati